



COMUNE di TRAVACO' SICCOMARIO

Provincia di Pavia

Via Marconi 37 - 27020 Travacò Siccomario - PV

tel.: 0382482003-482230 • Fax: 0382482303

AREA TECNICA

CONVENZIONE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA

Tra

Il **COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO** nella persona dell'Arch. Italo Maroni in qualità di Responsabile Area Tecnica, nominato con decreto Sindacale n. 44/20014, il quale interviene nel presente atto ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, autorizzato con Delibera Giunta Comunale n°39 del 24/02/2016

e

la **SOCIETÀ', PICCOLILLO S.A.S. di Piccolillo Roberto & C.**, P.IVA 02542400185, nella persona del Sig. Piccolillo Roberto, nato a Cetraro (CS), il 19/11/1977, cod. fisc. PCCRRT77S19C588Y, in qualità di Legale Rappresentante della Società stessa il quale dichiara di agire nel presente atto in nome e per conto della medesima, di seguito nominata solo "Società"

Premesso che:

- nel territorio del Comune di Travacò Siccomario sono presenti coperture e manufatti di proprietà pubblica e privata contenenti amianto e che lo stato di abbandono dei degli stessi potrebbe potenzialmente arrecare notevoli danni dal punto di vista ambientale e della salute pubblica;
- ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., i Comuni hanno l'obbligo di provvedere alla rimozione ed al recupero/smaltimento dei rifiuti abbandonati sulle aree pubbliche, nonché dei rifiuti abbandonati sulle aree di proprietà privata nel caso di inadempienza all'ordinanza di recupero/smaltimento emessa dal Sindaco nei confronti del responsabile dell'abbandono e/o solidalmente del proprietario o altro titolare di diritto reale di godimento dell'area interessata;
- al fine di garantire la tutela della salute pubblica, l'Amministrazione Comunale promuove la rimozione ed il corretto smaltimento dei materiali edilizi contenenti cemento amianto presenti nei fabbricati di proprietà di imprese e privati, fermo restando che gli oneri delle bonifiche ricadono unicamente sui soggetti responsabili dell'inquinamento e che la rimozione dei M.C.A è compito dei proprietari;
- l'Amministrazione Comunale intende avviare inoltre una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini per incentivare e facilitare l'attività di bonifica di M.C.A nel rispetto della normativa vigente;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

PICCOLILLO s.a.s.
di Piccolillo Roberto
Strada Luria, 1 - Tel. 0383.73846
27050 CODEVILLA (PV)
P. IVA 02542400185

Il Responsabile
Area Tecnica
Arch. Italo Maroni

Art. 1 - Premesse

Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione;

Art. 2 Oggetto

La presente Convenzione ha per oggetto l'attività di bonifica degli ambienti contaminati da materiali contenenti amianto (lastre in eternit, canne fumarie, ecc.), ai sensi della vigente legislazione in materia di gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.) ed in particolare della normativa inerente alla bonifica dei siti con presenza di amianto ed al trattamento, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti e degli altri materiali da esso contaminati.

Art. 3 - Obblighi della società, specifiche dell'attività di bonifica richiesta direttamente da cittadini ed imprese private e relativi costi.

Per lo svolgimento dell'attività di bonifica richiesta da cittadini ed imprese private, la Società si impegna ad applicare i seguenti prezzi:

TABELLA PREZZI DA CONFERMARE OPPURE SU CUI APPLICARE IL RIBASSO			
TIPO	QUANTITA'	IMPORTO PRATICA A.S.L.	COSTO PER INTERVENTO compreso trasporto
0	fino a 12,50 mq. o 175 Kg (= quantitativo minimo)	compresa	€. 300,00 IVA compresa
1	fino a 25,00 mq. o 350 Kg (= quantitativo piccolo)	compresa	€. 400,00 IVA compresa
2	fino a 50,00 mq. o 700 Kg (= quantitativo medio/piccolo)	compresa	€. 600,00 IVA compresa
3	da 51 a 80 mq.	compresa	€. 10,00/mq IVA compresa
4	da 81 a 150 mq.	compresa	€. 9,50/mq oltre IVA di legge
5	da 151 a 300 mq.	compresa	€. 9,00/mq oltre IVA di legge
6	da 301 a 800 mq.	compresa	€. 8,50/mq oltre IVA di legge
7	da 801 mq. e oltre	compresa	€. 8,00/mq oltre IVA di legge
8	Amianto cemento a terra prezzo a Kg. compreso carico su automezzo	compresa	€. 0,32/Kg
9	Amianto cemento a terra > 25 mq. compreso carico su automezzo	compresa	€. 7,00/mq oltre IVA di legge
I.D. (*)	Valutazione indice di degrado della copertura		€. 120,00 IVA compresa

NOTA (*) =

La valutazione dell'Indice di Degrado ottenuto con la compilazione del Modulo NA/1 - NOTIFICA DI PRESENZA DI AMIANTO IN STRUTTURE O LUOGHI (scaricabile dal sito di A.S.L. Regione Lombardia), mette al riparo i proprietari pubblici e privati dall'applicazione della sanzione amministrativa da €. 100,00 a €. 1.500,00 prevista in caso di mancata comunicazione, secondo quanto disposto dalla L.R. 31 Luglio 2012 n. 14.

Ogni intervento **COMPRENDE** quanto segue:

- sopralluogo e realizzazione documentazione fotografica
- redazione piano di lavoro e consegna alla A.S.L. competente;
- predisposizione trabattello mobile, dove necessario;
- trattamento delle lastre di cemento - amianto mediante l'applicazione a spruzzo di prodotto incapsulante;
- rimozione delle lastre di cemento - amianto;
- abbassamento a terra del materiale rimosso;
- imballaggio e confezionamento mediante polietilene di idoneo spessore;
- carico e trasporto con mezzo autorizzato e conferimento in impianto autorizzato C.E.R. 17.06.05;
- rilascio della documentazione di avvenuto smaltimento al committente ed in copia al Comune

Ogni intervento **NON COMPRENDE:**

- predisposizione del ponteggio a norma o parapetto anticaduta;
- noleggio di eventuali mezzi speciali;
- noleggio e utilizzo camera di decontaminazione;
- eventuali opere murarie;
- formazione della nuova copertura;
- eventuali allacciamenti elettrici/idraulici;
- predisposizione autorizzazioni comunali (pratica edilizia e paesaggistica se necessarie)
- tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione.

Art. 4 - Oneri a carico del Comune.

Il Comune riconosce il carattere di pubblico interesse dell'iniziativa di bonifica di possibili fonti inquinanti del territorio comunale e si impegna ad informare i cittadini e le imprese private del contenuto della presente convenzione, nei modi e tempi ritenuti più opportuni.

E' fatta salva ed impregiudicata la libera facoltà del cittadino e dell'impresa privata di rivolgersi ad altro operatore, purché nel rispetto della legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.).

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità e partecipazione economica relative ad interventi da eseguire su aree di proprietà privata e richiesti direttamente da cittadini o imprese private.

Art. 5 - Adempimenti degli uffici comunali.

Gli uffici comunali forniranno al cittadino o all'impresa privata che ne faccia richiesta il contatto diretto con la società.

Art. 6 - Rispetto della legislazione vigente.

Tutte le attività di bonifica dovranno svolgersi nel rispetto della vigente legislazione in materia di gestione rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) con particolare riguardo della normativa inerente alla bonifica dei siti con presenza di amianto ed al trattamento, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti e degli altri materiali da esso contaminati. Le attività di cui alla presente convenzione dovranno svolgersi nel rispetto del D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 7 - Pagamenti.

La Società fatturerà le spese d'intervento direttamente al cittadino o all'impresa privata richiedente e trasmetterà per conoscenza al Comune copia della documentazione di avvenuto smaltimento.

Art. 8 - Interventi su aree pubbliche e su aree di proprietà privata in caso di inadempienza all'ordinanza di recupero/smaltimento.

Per gli interventi richiesti dal Comune, relativi alla rimozione ed allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto abbandonati su aree pubbliche, che superino le quantità minime e piccole indicate nella tabella, la società si impegna ad applicare il prezzo unitario fisso per intervento di €. 100,00 per la pratica A.S.L. e €. 0,40/Kg per il trattamento, la rimozione e lo smaltimento del materiale contaminato.

Per gli interventi richiesti dal Comune, relativi alla rimozione ed allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto sulle coperture di edifici di proprietà comunale, che superino le quantità minime e piccole indicate nella tabella, la Società si impegna ad applicare il prezzo unitario fisso per intervento di €. 100,00 per la pratica A.S.L. e un ulteriore ribasso percentuale del 5% sui prezzi indicati in tabella al netto del ribasso offerto.

In tutti i suddetti casi specifici, la Società si impegna a rimuovere i rifiuti in questione, trascorsi i termini della presentazione della domanda A.S.L. competente, nel più breve tempo possibile dalla ricezione della richiesta di intervento effettuata dal Comune, compatibilmente con l'organizzazione dei propri cantieri già in corso; a tal fine la Società dichiara di essere in possesso dell'apposita autorizzazione regionale allo stoccaggio provvisorio dei materiali contaminati. Per gli interventi richiesti dal Comune relativi alla rimozione ed allo smaltimento di rifiuti contenenti amianto abbandonati su aree di proprietà privata nel caso di inadempienza all'ordinanza di recupero/smaltimento emessa dal Sindaco nei confronti del responsabile dell'abbandono dei rifiuti e/o solidalmente del proprietario o altro titolare di diritto reale di godimento dell'area interessata, la Società applicherà i prezzi indicati nella tabella, al netto del ribasso offerto e fatturerà le spese d'intervento al Comune. Il Comune procederà al recupero delle somme anticipate in danno ai soggetti obbligati (art. 192 comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.).

Art. 9 - Validità della convenzione.

La presente Convenzione, debitamente sottoscritta dai soggetti interessati, sarà operativa dalla data di sottoscrizione tra le parti ed avrà durata di mesi 24 (ventiquattro) e pertanto sino al 05/05/2018. E' esclusa ogni forma di rinnovo tacito della presente convenzione.

Art. 10 - Registrazione della convenzione.

La presente Convenzione, sarà registrata ai sensi della legge in caso di necessità. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto sono a carico della Società.

Art. 11 - Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia alla vigente legislazione in materia di gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) ed in particolare alla normativa inerente alla bonifica dei siti con presenza di amianto ed al trattamento, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti e degli altri materiali da esso contaminati.

Letto, confermato e sottoscritto

Travacò Siccomario, li 05/05/2016

PICCOLILLO S.a.s.
di Piccolillo Roberto
Strada Luria, 1 - Tel. 0383.73846
Per la Società 27050 CODEVILLA (PV)
P. IVA 02542400185

Per il Comune di Travacò Siccomario: _____

Il Responsabile
Area Tecnica
Arch. Italo Maroni

